

OGGETTO

## DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE (L. 197/2022) - ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

AGGIORNAMENTO

**20 FEBBRAIO 2022**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO  
RISCOSSIONE  
DEFINIZIONE AGEVOLATA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
002  
103

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 57/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018 DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (C.d. "ROTTAMAZIONE TER") - PROROGA AL 31.7.2019  
CIRCOLARE N. 42/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI - ROTTAMAZIONE

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Cinzia MAROCCHINO**

BRIEFING

La L. 197/2022 ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, tra cui la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2023

PAGINA

2/6

### ***SOGGETTI BENEFICIARI***

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Questa è fruibile da parte di:

- ⇒ debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- ⇒ debitori che hanno aderito alle pregresse **rottamazioni** di cui all'**art. 6** del DL 193/2016 o all'**art. 3** del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- ⇒ debitori che hanno fruito del c.d. **saldo e stralcio** degli omessi versamenti ex L. **145/2018** e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- ⇒ debitori che hanno in corso rate relative al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, i quali possono quindi omettere il pagamento delle rate e presentare la nuova domanda entro il 30.4.2023 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 20.1.2023).

### ***AMBITO APPLICATIVO***

Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso **tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022**.

Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.

Per maggiore chiarezza si veda la tabella che segue.

| <b>FATTISPECIE</b>   | <b>ROTTAMAZIONE (CON STRALCIO DI SANZIONI E INTERESSI)</b>                |
|--|---|
| Imposte e tributi di ogni genere   | Sì  |
| IVA  | Sì  |
| IVA all'importazione   | No  |
| Contributi INPS e INAIL  | Sì  |
| Contributi dovuti alle casse professionali private                             | Solo se lo prevede la delibera dell'ente previdenziale entro il 31.1.2023 |
| Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione)      | Sì  |
| Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali) | No  |
| Sanzioni codice della strada   | Solo per gli interessi  |

### ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- entrate riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino), risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Al fine di conoscere quali debiti rientrano nella rottamazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito web un servizio (c.d. "prospetto informativo") al quale è possibile accedere, mediante SPID o CIE, per ricevere le informazioni in ordine ai debiti che possono essere rottamati. Anche coloro i quali non sono in possesso della c.d. identità digitale possono inoltrare la richiesta e, successivamente, presentare domanda di rottamazione.

Precisamente, detto documento contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere "definiti" e l'importo dovuto aderendo all'agevolazione. Trattasi dunque di un servizio della massima importanza.

### ROTTAMAZIONE PARZIALE

Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023).

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

### CONTENZIOSI IN CORSO

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo. Le spese del giudizio sono compensate.

### ***BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE***

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- ▶ di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- ▶ di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- ▶ degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- ▶ dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

### ***TRASMISSIONE DELLA DOMANDA***

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il **30.4.2023**, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. Entro il 30.4.2023 è possibile integrare la domanda indicando ulteriori carichi da rottamare, anche relativi a diverse cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023).

La trasmissione della domanda può avvenire:

- ✍ solo in via telematica,
- ✍ utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. identità digitale (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023).

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento.

Nella compilazione della domanda occorre:

- ✍ in primo luogo indicare i carichi che si vogliono definire (numero della cartella, dell'avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico).
  - ✍ specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall'area riservata.
- Effetti della domanda.

Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

### ***VERSAMENTO DEGLI IMPORTI***

Il carico può essere dilazionato in diciotto (18) rate scadenti:

- ⌚ le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- ⌚ le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2023

PAGINA

5/6

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

I versamenti possono avvenire:

- (i) mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- (ii) tramite domiciliazione bancaria;
- (iii) oppure presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

### **SOMME PAGATE IN PRECEDENZA**

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

### ***MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE***

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi. Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022 non è contemplata l'impossibilità di dilazionare il carico residuo ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 (è quindi possibile presentare una domanda di dilazione, chiarimenti Agenzia delle Entrate a "Italia Oggi" del 23.1.2023).

### ***EFFETTI DELLA DOMANDA***

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all'esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2023

PAGINA

6/6

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Sotto altro profilo, per effetto della domanda si è considerati adempienti, tra l'altro, ai fini del c.d. "blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" ex art. 48-bis del DPR 602/73. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Inoltre, la presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023). Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica al fine di beneficiare della definizione agevolata, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**